



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 79/2021

Oggetto: Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali. Revisione del divieto di occupazione degli stalli di sosta.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **quattordici** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **17:55**, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio e mediante collegamento in videoconferenza, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Truzzu Paolo	X		Massa Matteo	X	
Andreozzi Giulia		X	Maxia Corrado	X	
Anedda Endrich Enrica	X		Mulas Francesca	X	
Angioni Antonello	X		Mura Roberto	X	
Balletto Alessandro	X		Onnis Francesco Raffaele	X	
Benucci Marco	X		Perra Roberta	X	
Cilloccu Marzia	X		Piras Andrea		X
Cugusi Giorgio	X		Piras Marcello	X	
Dettori Andrea	X		Polastri Marcello	X	
Fadda Alessandro	X		Polo Rita	X	
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ghirra Francesca	X		Puddu Anna	X	
Lai Aurelio	X		Scarfò Antonella Anna Maria Giusy	X	
Lai Loredana	X		Sirigu Salvatore	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Soru Camilla Gerolama	X	
Loi Stefania	X		Ticca Umberto	X	
Mannino Pierluigi	X		Tocco Edoardo	X	
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 33 - assenti: 2

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio *Edoardo Tocco*
con l'assistenza del Segretario Generale *Giantonio Sau*

Risultano presenti gli Assessori: Sorgia Alessandro, Angius Giorgio, Mereu Alessio, Tack Carlo, Deidda Gabriella, Dedola Rita (presenti in modalità telematica: Dedola, Deidda, Sorgia e Tack).

Il Presidente del Consiglio comunale dichiara che, conformemente al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 e alle linee guida sul funzionamento del Consiglio comunale, prot. n. 137898 del 10/05/2021, la riunione si tiene in modalità mista. I partecipanti in modalità telematica (Anedda Endrich, Balletto, Cugusi, Dettori, Fadda, Lai Loredana, Lecis Cocco Ortu, Mannino, Marcello, Mura, Onnis, Portoghese, Puddu, Scarfò e Sirigu) sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio comunale

premesso che,

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 maggio 2018 è stato approvato il Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali e che detto regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 2 ottobre 2018 e deliberazione del Commissario straordinario n. 12 del 9 maggio 2019;
- come stabilito dal documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2021-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 126/2019, e successive note di aggiornamento, il Comune di Cagliari colloca, nell'ambito dei suoi principali compiti istituzionali e dei proprio obiettivi strategici, le azioni a sostegno del commercio e le azioni di sviluppo a favore delle imprese esistenti, da attuare anche attraverso l'introduzione di ulteriori semplificazioni amministrative in materia di concessioni di suolo a favore dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;
- il vigente regolamento, all'articolo 13, comma 3, vieta l'occupazione della sede stradale e/o degli stalli di sosta, eccezion fatta per le strade pedonalizzate nelle quali sia consentito unicamente il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza;
- nell'ambito della introduzione di ulteriori disposizioni provvisorie a sostegno degli operatori economici connesse all'emergenza covid-19, l'applicazione di detta disposizione, relativamente agli stalli di sosta, era stata temporaneamente sospesa con deliberazione di Consiglio comunale n. 71/2020 del 30 giugno 2020 i cui effetti sono cessati in data 31 dicembre 2020;
- da tale data non è più consentito il rilascio di nuove concessioni sugli stalli di sosta mentre quelle già rilasciate hanno visto i loro effetti prorogati dall'articolo 3 bis della Legge 27 novembre 2020, n. 159 il quale ha stabilito che tutte le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 sono prorogate automaticamente per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza il quale è tuttora in essere;

dato atto che:

- l'occupazione degli stalli di sosta, per quanto consentita solo provvisoriamente, ha avuto un esito positivo, si è potuta svolgere in condizioni di sicurezza per effetto delle prescrizioni imposte dai Servizi comunali competenti sulla circolazione stradale e ha consentito ai pubblici esercizi beneficiari di poter usufruire di una superficie di somministrazione all'aperto altrimenti preclusa;
- la disponibilità di spazi all'aperto rappresenta una modalità indiretta di legittimo sostegno alle attività imprenditoriali che l'Amministrazione comunale è opportuno che persegua anche in termini generali oltre che nell'ambito delle azioni di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del covid 19;

ritenuto, pertanto:

- di poter vantaggiosamente utilizzare l'esperienza maturata per effetto della citata deliberazione 71/2020, emendando l'articolo 13, comma 3 del vigente regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali, e nello specifico prevedendo, diversamente da quanto adesso stabilito, l'ammissibilità dell'occupazione degli stalli di sosta in determinate specifiche e limitate condizioni che ne assicurino lo svolgimento in condizioni di sicurezza;
- di dover al contempo emendare ulteriori articoli del citato regolamento al fine di adeguarli alla menzionata modifica dell'articolo 13, comma 3;

ritenuto quindi di dover in particolare approvare le seguenti modifiche:

- all'articolo 4, comma 2, lettera b) aggiungere, dopo le parole "degli allestimenti già autorizzati" il seguente testo ", ivi compresi i sistemi di cui all'articolo 13, comma 10."
- all'articolo 4, comma 2, lettera d) aggiungere, dopo le parole "per le annualità precedenti" il seguente testo ", ovvero la somma di cui all'articolo 13, comma 11 eventualmente dovuta."
- all'art. 6, comma 3, lettera d) dopo le parole "articolo 13, comma 2" cassare le parole "e comma 3" e sostituirle con ", comma 3, 8, 9, 10 e 11";
- all'art. 7, comma 2, aggiungere dopo le parole "e vincolante." il seguente testo "Parimenti, per le occupazioni di cui all'art. 13, comma 8, 9, 10 e 11, è obbligatorio e vincolante il parere del Servizio Polizia Locale che si esprime in via preliminare sulla adeguatezza della soluzione di occupazione proposta in relazione alle caratteristiche della strada interessata e all'esigenza prioritaria di garantire la sicurezza stradale e pedonale.";
- all'art. 7, comma 4, aggiungere dopo le parole "nulla mutato." il seguente testo "La presente disposizione si applica integralmente anche al parere di competenza del Servizio Polizia Locale, da rendersi preliminarmente al rinnovo delle concessioni di suolo di cui all'art. 13, comma 8, 9, 10 e 11, nella forma dell'attestazione di nulla mutato, rispetto all'anno precedente, nelle condizioni di sicurezza delle strade cittadine interessate.";
- all'art. 7, comma 5, aggiungere dopo le parole "in materia di mobilità e viabilità" il seguente testo "e/o in materia di sicurezza stradale";
- all'art. 11, comma 1, aggiungere dopo le parole "dal comma 3 del presente articolo" il seguente testo "e dai commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 13,";
- all'articolo 12, comma 3, inserire il seguente testo "Per l'occupazione degli stalli di sosta è sempre concesso uno spazio minimo di 12 metri quadrati e massimo di 24 metri quadrati, salvo che ciò risulti impossibile per ragioni fisiche, di rispetto delle norme del presente regolamento e/o di tutela dei diritti dei terzi e non comporti l'adeguamento e o la modifica della restante segnaletica esistente con oneri a carico dell'Amministrazione comunale." e rinumerare l'attuale comma 3 con il numero 4;
- all'articolo 13, comma 3, prima delle parole "non è mai ammessa l'occupazione" inserire il seguente testo "salvo quanto stabilito ai seguenti commi 8, 9, 10 e 11";
- all'articolo 13 inserire un comma 8 con il seguente testo: "L'occupazione degli stalli di sosta è ammessa esclusivamente a favore dei pubblici esercizi per lo svolgimento non occasionale dell'attività di somministrazione all'aperto di alimenti e bevande e in presenza delle seguenti condizioni le quali devono tutte sussistere contestualmente:

- a) interessi "strade locali", così come definite nella gerarchia funzionale della viabilità cittadina approvata dal Consiglio comunale e in corso di validità al momento del rilascio della concessione;
 - b) sia possibile la sottrazione dello spazio senza pregiudizio per la circolazione stradale e pedonale, le quali devono essere sempre garantite in condizioni di sicurezza;
 - c) l'attività non disponga o possa disporre di altro spazio pubblico o privato all'aperto;
 - d) le strade su cui insistono gli stalli di sosta siano comprese nelle zone 30;
 - e) le installazioni necessarie per la messa in sicurezza degli spazi non siano tali da richiedere la realizzazione di opere murarie, di chiusura o di vincolo a terra di qualsivoglia natura.
- all'articolo 13 inserire un comma 9 con il seguente testo: "L'occupazione è parimenti consentita, alle condizioni di cui al comma 8 e a quelle di cui al successivo articolo 20, a favore delle attività artigianali operanti nel settore alimentare e agroalimentare."
 - all'articolo 13 inserire un comma 10 con il seguente testo: "La sottrazione alla circolazione stradale avviene mediante il posizionamento, a cura e spese del richiedente, di idonei sistemi atti a garantire la protezione dell'installazione. A tal fine l'interessato produce, all'atto della presentazione della istanza in conferenza di servizi, una dettagliata proposta progettuale, completa degli elementi necessari per una corretta valutazione, relativa al posizionamento e alle caratteristiche dei sistemi predetti e una dichiarazione di responsabilità, entrambe sottoscritte da un tecnico abilitato, in ordine alla resistenza agli urti dei sistemi medesimi, alla loro visibilità notturna e al rispetto delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale. Successivamente al rilascio della concessione, preventivamente all'avvio dell'attività nello spazio concesso, il soggetto interessato produce al Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e reti e al Servizio della Polizia Locale una ulteriore dichiarazione di responsabilità, a firma di un tecnico abilitato, relativa allo specifico e corretto posizionamento dei sistemi prima citati e della loro conformità a quanto riportato nella proposta progettuale approvata con l'adozione del provvedimento concessorio."
 - all'articolo 13 inserire un comma 11 con il seguente testo: "Nel caso in cui l'occupazione interessi aree di sosta assegnate alle società concessionarie del servizio di sosta a pagamento, il soggetto interessato corrisponde alla predetta società una somma pari al mancato guadagno da questa subito per effetto della occupazione degli stalli di sosta. A tal fine l'istanza di nuova concessione è corredata da un documento comprovante l'intervenuto accordo tra il soggetto interessato e la Società concessionaria e, negli anni successivi al primo, l'istanza di rinnovo, pena l'inammissibilità della stessa, è corredata da idoneo documento attestante il pagamento alla società concessionaria delle somme dovute per le annualità precedenti."
 - all'articolo 16 comma 1, lettera b) dopo le parole "in cui la stessa venga meno." inserire il seguente testo "Nel caso di occupazione degli stalli di sosta la delimitazione è realizzata anche con i sistemi di protezione di cui all'articolo 13, comma 8."
 - all'articolo 18, comma 6, dopo le parole "di delimitazione dei confini della concessione" inserire il seguente testo: "e/o la violazione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 10,"
 - all'articolo 22, comma 2, dopo le seguenti parole "eccedente lo spazio interno di somministrazione aggiungere il seguente testo: "e dell'occupazione degli stalli di sosta libera";

Sentiti il Servizi Polizia locale e il Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e reti;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, dott. Gianbattista Marotto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

considerato che

- in data 10/05/2021, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Attività produttive, turismo e promozione del territorio;
- in data 12/05/2021, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Politiche per la Mobilità, della Casa e dei Servizi Tecnologici;
- in data 12/05/2021, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti;

udito il dibattito;

visto l'emendamento, munito dei prescritti pareri, prot. n. 140507 del 12/05/2021, presentato dalla Commissione consiliare permanente Attività produttive, turismo e promozione del territorio, di seguito riportato:

Si chiede di emendare il testo proposto prevedendo che:

- 1) al punto 1) lettera j) n. 3 del deliberato, dopo le parole: *"o privato all'aperto"* inserire il seguente testo: *", salvo che non abbia assunto un formale obbligo di rinunciare al suo utilizzo mediante dichiarazione di responsabilità"*
- 2) al punto 1) lettera m) del deliberato, dopo le parole: *"per effetto dell'occupazione degli stalli di sosta"* inserire il seguente testo: *", calcolato esclusivamente in relazione alle tariffe applicate a quelli interessati dall'occupazione medesima"*
- 3) al punto 1) lettera m) del deliberato, dopo le parole: *"dovute per le annualità precedenti."* inserire il seguente testo: *"La Società concessionaria del servizio di sosta a pagamento è tenuta a concedere l'accordo"*
- 4) al punto 1) lettera o) del deliberato, dopo le parole *"di delimitazione di confini della concessione"* il testo proposto *"e/o violazione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 10,"* è sostituito dal testo seguente: *"e/o la violazione delle previsioni contenute nelle attestazioni di responsabilità di cui all'articolo 13, comma 10"*

visto il risultato unanime favorevole della votazione sull'emendamento, espressa per appello nominale: presenti 33, votanti 33, voti favorevoli 33, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

preso atto che i rimanenti emendamenti, prot. nn. 140494/2021, 140497/2021, 140766/2021, 143340/2021 e il sub-emendamento prot. n. 140845/2021, sono stati ritirati dagli stessi proponenti;

dato atto che non partecipano al voto i consiglieri Benucci, Ghirra, Massa, Mulas e Puddu;

visto il risultato unanime favorevole della votazione sulla proposta emendata, espressa per appello nominale: presenti 33, votanti 28, voti favorevoli 28, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

1) di approvare le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, comma 2, lettera b) aggiungere, dopo le parole *"degli allestimenti già autorizzati"* il seguente testo *", ivi compresi i sistemi di cui all'articolo 13, comma 10."*

- b) all'articolo 4, comma 2, lettera d) aggiungere, dopo le parole "per le annualità precedenti" il seguente testo " , ovvero la somma di cui all'articolo 13, comma 11 eventualmente dovuta."
- c) all'art. 6, comma 3, lettera d) aggiungere, dopo le parole "articolo 13, comma 2" cassare le parole "e comma 3" e sostituirle con " , comma 3, 8, 9,10 e 11";
- d) all'art. 7, comma 2, aggiungere dopo le parole "e vincolante." il seguente testo "Parimenti, per le occupazioni di cui all'art. 13, comma 8, 9, 10 e 11, è obbligatorio e vincolante il parere del Servizio Polizia Locale che si esprime in via preliminare sulla adeguatezza della soluzione di occupazione proposta in relazione alle caratteristiche della strada interessata e all'esigenza prioritaria di garantire la sicurezza stradale e pedonale.";
- e) all'art. 7, comma 4, aggiungere dopo le parole "nulla mutato." il seguente testo "La presente disposizione si applica integralmente anche al parere di competenza del Servizio Polizia Locale, da rendersi preliminarmente al rinnovo delle concessioni di suolo di cui all'art. 13, comma 8, 9, 10 e 11, nella forma dell'attestazione di nulla mutato, rispetto all'anno precedente, nelle condizioni di sicurezza delle strade cittadine interessate.";
- f) all'art. 7, comma 5, aggiungere dopo le parole "in materia di mobilità e viabilità" il seguente testo "e/o in materia di sicurezza stradale";
- g) all'art. 11, comma 1, aggiungere dopo le parole "dal comma 3 del presente articolo" il seguente testo "e dai commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 13,";
- h) all'articolo 12, comma 3, inserire il seguente testo "Per l'occupazione degli stalli di sosta è sempre concesso uno spazio minimo di 12 metri quadrati e massimo di 24 metri quadrati, salvo che ciò risulti impossibile per ragioni fisiche, di rispetto delle norme del presente regolamento e/o di tutela dei diritti dei terzi e non comporti l'adeguamento e o la modifica della restante segnaletica esistente con oneri a carico dell'Amministrazione comunale." e rinumerare l'attuale comma 3 con il numero 4;
- i) All'articolo 13, comma 3, in principio, prime delle parole "non è mai ammessa l'occupazione" inserire il seguente testo "salvo quanto stabilito ai seguenti commi 8, 9, 10 e 11";
- j) all'articolo 13 inserire un comma 8 con il seguente testo: "L'occupazione degli stalli di sosta è ammessa esclusivamente a favore dei pubblici esercizi per lo svolgimento non occasionale dell'attività di somministrazione all'aperto di alimenti e bevande e in presenza delle seguenti condizioni le quali devono tutte sussistere contestualmente:
 - 1) interessi "strade locali", così come definite nella gerarchia funzionale della viabilità cittadina approvata dal Consiglio comunale e in corso di validità al momento del rilascio della concessione;
 - 2) sia possibile la sottrazione dello spazio senza pregiudizio per la circolazione stradale e pedonale, le quali devono essere sempre garantite in condizioni di sicurezza;
 - 3) l'attività non disponga o possa disporre di altro spazio pubblico o privato all'aperto, salvo che non abbia assunto un formale obbligo di rinunciare al suo utilizzo mediante dichiarazione di responsabilità;
 - 4) le strade su cui insistono gli stalli di sosta siano comprese nelle zone 30;
 - 5) le installazioni necessarie per la messa in sicurezza degli spazi non siano tali da richiedere la realizzazione di opere murarie, di chiusura o di vincolo a terra di qualsivoglia natura.

- k) all'articolo 13 inserire un comma 9 con il seguente testo: "L'occupazione è parimenti consentita, alle condizioni di cui al comma 8 e a quelle di cui al successivo articolo 20, a favore delle attività artigianali operanti nel settore alimentare e agroalimentare."
- l) all'articolo 13 inserire un comma 10 con il seguente testo: "La sottrazione alla circolazione stradale avviene mediante il posizionamento, a cura e spese del richiedente, di idonei sistemi atti a garantire la protezione dell'installazione. A tal fine l'interessato produce, all'atto della presentazione della istanza in conferenza di servizi, una dettagliata proposta progettuale, completa degli elementi necessari per una corretta valutazione, relativa al posizionamento e alle caratteristiche dei sistemi predetti e una dichiarazione di responsabilità, entrambe sottoscritte da un tecnico abilitato, in ordine alla resistenza agli urti dei sistemi medesimi, alla loro visibilità notturna e al rispetto delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale. Successivamente al rilascio della concessione, preventivamente all'avvio dell'attività nello spazio concesso, il soggetto interessato produce al Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e reti e al Servizio della Polizia Locale una ulteriore dichiarazione di responsabilità, a firma di un tecnico abilitato, relativa allo specifico e corretto posizionamento dei sistemi prima citati e della loro conformità a quanto riportato nella proposta progettuale approvata con l'adozione del provvedimento concessorio."
- m) all'articolo 13 inserire un comma 11 con il seguente testo: "Nel caso in cui l'occupazione interessi aree di sosta assegnate alle società concessionarie del servizio di sosta a pagamento, il soggetto interessato corrisponde alla predetta società una somma pari al mancato guadagno da questa subito per effetto della occupazione degli stalli di sosta, calcolato esclusivamente in relazione alle tariffe applicate a quelli interessati dall'occupazione medesima. A tal fine l'istanza di nuova concessione è corredata da un documento comprovante l'intervenuto accordo tra il soggetto interessato e la Società concessionaria e, negli anni successivi al primo, l'istanza di rinnovo, pena l'inammissibilità della stessa, è corredata da idoneo documento attestante il pagamento alla società concessionaria delle somme dovute per le annualità precedenti. La Società concessionaria del servizio di sosta a pagamento è tenuta a concedere l'accordo."
- n) all'articolo 16 comma 1, lettera b) dopo le parole "in cui la stessa venga meno." inserire il seguente testo "Nel caso di occupazione degli stalli di sosta la delimitazione è realizzata anche con i sistemi di protezione di cui all'articolo 13, comma 8."
- o) all'articolo 18, comma 6, dopo le parole "di delimitazione dei confini della concessione" inserire il seguente testo: "e/o la violazione delle previsioni contenute nelle attestazioni di responsabilità di cui all'articolo 13, comma 10"
- p) all'articolo 22, comma 2, dopo le seguenti parole "eccedente lo spazio interno di somministrazione aggiungere il seguente testo: "e dell'occupazione degli stalli di sosta libera".

Su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

dato atto che non partecipano al voto i consiglieri Benucci, Ghirra, Massa, Mulas e Puddu;

visto il risultato unanime favorevole della votazione, espressa per appello nominale: presenti 33, votanti 28, voti favorevoli 28, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Presidente del Consiglio
Edoardo Tocco